



# PUBBLICITÀ

## CONTRIBUTI PUBBLICI

Nella prospettiva di una sempre maggiore trasparenza nell'ambito dei contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione, la L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto degli obblighi di pubblicità a carico dei soggetti privati che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con enti da questi controllati.

Tra i destinatari di questo provvedimento vi sono gli **enti del terzo settore: associazioni, ASD, fondazioni, onlus, enti del volontariato, aps, enti di promozione sportiva.**

Per tali enti la norma prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori a 10.000 euro.

L'obbligo dovrà essere rispettato **entro il giorno 30/06/2023** relativamente ai vantaggi economici **incassati nel 2022** indipendentemente dal tipo di esercizio sociale che caratterizza l'ente (quindi scadenza 30/06/2023 anche per gli enti che hanno esercizio sociale non coincidente con l'anno solare).

Riassumendo pertanto evidenziamo i seguenti aspetti inerenti l'obbligo di pubblicità:

- **termine:** entro il 30/06/23;
- **oggetto:** sovvenzioni, contributi, bonus e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati;
- **entità:** tutti i vantaggi economici che hanno concorso al raggiungimento o al superamento della soglia di euro 10.000, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000 euro;
- **periodo:** si fa riferimento al periodo 01/01 - 31/12/2022 indipendentemente dalla durata dell'esercizio sociale;
- **criterio di cassa:** andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono;
- **modalità di pubblicazione:** siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti (anche sulla pagina Facebook); ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce;



- **dati da pubblicare:** denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante), data di incasso, causale.

Qui di seguito potete trovare un modello di prospetto che esemplifica i dati da pubblicare.

\_\_\_\_\_ SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA  
VIA \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
C.F. - P.IVA

PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI EX LEGGE 124/2017 - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021

TIPOLOGIA CONTRIBUTO	ENTE EROGANTE	IMPORTO	DATA	MODALITA'
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - DIPARTIMENTO SPORT	9.000,00	15/04/2022	BONIFICO BANCARIO
CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.000,00	15/09/2022	COMPENSAZIO NE IN F24
	TOTALE	12.000,00		

### CRITICITA' DA EVIDENZIARE: IL CONCETTO DI VANTAGGIO ECONOMICO

Tra i "vantaggi economici di qualunque genere" rientrano tutte le agevolazioni, non solo in denaro, che anche indirettamente concorrono al sostegno dell'attività dell'ente.

Ad esempio è frequente l'uso dei contratti di comodato che gli enti pubblici stipulano con gli enti non profit per dotarli di una sede operativa: in questo caso il vantaggio (per gli enti) è costituito dal risparmio del canone di locazione che si sarebbe dovuto sostenere se ci si fosse dovuti rivolgere al mercato immobiliare delle locazioni. Lo stesso vale per le locazioni stipulate a prezzo calmierato rispetto al canone di mercato.

In simili situazione il vantaggio economico è dato dalla differenza fra il prezzo di mercato di un determinato servizio e quello effettivamente pagato dall'ente beneficiario del vantaggio. Nel caso in cui non fosse possibile valutare il prezzo di mercato (ad esempio perché l'immobile in comodato non è accatastato oppure è difficilmente stimabile il canone di mercato) si suggerisce di richiedere formalmente all'ente pubblico (via PEC o raccomandata) una valutazione ed indicare nella pubblicità da fare entro il 30/06/23 che il vantaggio economico è in attesa di valutazione da parte dell'ente concedente.